



LEGAL SERVICE

Organismo di Mediazione "Legal RC Service S.r.l."

Accreditato al n. 880 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO DI PROCEDURA (ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011)

Art. 1 - Oggetto e principi generali

1.1 Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione dell'Organismo, fissa i criteri per individuare il Mediatore e stabilisce la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del Giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

1.2 Il presente Regolamento si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

Art. 2 - Ambito di applicazione

2.1. Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione ai fini conciliativi (mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, del D.M. n.180/2010 e D.L. 145/2011) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un Giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.

2.2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione in relazione alle controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

2.3. In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

2.4. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

2.5. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.



LEGAL SERVICE

Organismo di Mediazione "Legal RC Service S.r.l."

Accreditato al n. 880 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Art. 3 – Avvio della procedura di mediazione

3.1. La parte che intende avviare la mediazione o le parti congiuntamente possono farlo depositando la domanda di avvio secondo le seguenti modalità:

- a) deposito materiale presso la sede dell'Organismo ad opera della parte personalmente o di un suo delegato;
- b) a mezzo di servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede;
- c) a mezzo fax seguito dal deposito dell'originale presso la sede o dall'invio dell'originale per raccomandata; in tal caso si considera come data di avviamento del procedimento la data di ricezione via fax, negli altri casi sarà la data di ricezione della domanda presso la sede;
- d) a mezzo **Posta Elettronica Certificata** mediante invio della domanda all'indirizzo legalrcservicesrl@legalmail.it

3.2. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma *on line* e pubblicata sul sito www.legalrcservice.com sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo.

La domanda deve contenere :

- a) il nome dell'Organismo di mediazione;
- b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- c) l'oggetto della domanda e la descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
- d) le ragioni poste a fondamento della pretesa;
- e) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
- f) copia del versamento delle spese di avvio del procedimento nella misura indicata dal tariffario vigente ed applicato al momento della richiesta.



LEGAL SERVICE

Organismo di Mediazione "Legal RC Service S.r.l."

Accreditato al n. 880 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

3.3. Dopo aver ricevuto l'istanza di mediazione e verificato l'avvenuto pagamento delle spese di avvio, la Segreteria comunica all'ultimo domicilio portato a conoscenza dell'Organismo, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) alla parte istante o alle parti istanti: il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno sette giorni prima dell'incontro, la propria adesione o non adesione a partecipare al procedimento;
- c) ad entrambe le parti: i benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. 28/2010 e della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.lgs. 28/2010 il Giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, II comma, c.p.c.

3.4. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del Giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal Giudice per il deposito dell'istanza.

Art. 4 - Luogo e modalità della mediazione

4.1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Art.5 - Obblighi di riservatezza

5.1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

5.2. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art.2 del d.i. 145/2011.

5.3. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5.4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

5.5. L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.

Via dei Castelli Romani 50, 00040 Pomezia (RM) - Vicolo D'Angelo 14, 91035 Marineo (PA)
Tel 06/87462437, fax: 06/64005695

e-mail: mediazione@legalrcservice.com PEC: legalrcservicesrl@legalmail.it sito web: www.legalrcservice.com



LEGAL SERVICE

Organismo di Mediazione "Legal RC Service S.r.l."

Accreditato al n. 880 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

5.6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

Art. 6 - Nomina del Mediatore ed eventuale nomina di esperti

6.1. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro, consultabile sul sito www.legalrcservice.com.

6.2. I Mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del DI 180/2010 modificato con DI 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

6.3. L'Organismo consentirà gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. In tal caso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

6.4. L'Organismo designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

6.5. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i Mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta, (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

6.6. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

6.7 In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le

Via dei Castelli Romani 50, 00040 Pomezia (RM) - Vicolo D'Angelo 14, 91035 Marineo (PA)
Tel 06/87462437, fax: 06/64005695

e-mail: mediazione@legalrcservice.com PEC: legalrcservicesrl@legalmail.it sito web: www.legalrcservice.com



LEGAL SERVICE

Organismo di Mediazione "Legal RC Service S.r.l."

Accreditato al n. 880 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

6.8. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.

6.9. Il Mediatore deve comunicare prontamente alla Segreteria l'accettazione dell'incarico e deve eseguire personalmente la sua prestazione.

6.10. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

Art. 7 – Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore

7.1. Il Mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

7.2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con le parti o con i difensori che possono incidere sulla sua indipendenza.

7.3. Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità ed indipendenza.

7.4. Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

7.5. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza e competenza.

7.6. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

7.7. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.



LEGAL SERVICE

Organismo di Mediazione "Legal RC Service S.r.l."

Accreditato al n. 880 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Art. 8 Partecipazione delle parti nel procedimento

8.1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Solo per gravi e documentati motivi è consentita la partecipazione per il tramite di rappresentanti forniti dei necessari poteri in virtù di una procura speciale a transigere, conciliare e disporre totalmente nella procedura di mediazione.

8.2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla procedura di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per transigere la controversia.

8.3. Durante gli incontri le parti possono farsi assistere dai propri difensori di fiducia.

Art. 9 Svolgimento della mediazione e poteri del mediatore

9.1. Il Mediatore è libero di condurre la procedura di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore.

9.2. Al termine di ciascun incontro il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

9.3. Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

9.4. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1 d.lgs. 28/2010, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, d.lgs. 28/2010.

9.5. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

9.6. Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

9.7. Quando le parti non raggiungono un accordo, il Mediatore, se le parti ne fanno concorde richiesta e disponga degli elementi necessari, formula la proposta di conciliazione come indicato nell'articolo successivo.

9.8. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

9.9. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto

Via dei Castelli Romani 50, 00040 Pomezia (RM) - Vicolo D'Angelo 14, 91035 Marone (PA)
Tel 06/87462437, fax: 06/64005695

e-mail: mediazione@legalrcservice.com PEC: legalrcservicesrl@legalmail.it sito web: www.legalrcservice.com



LEGAL SERVICE

Organismo di Mediazione "Legal RC Service S.r.l."

Accreditato al n. 880 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

Art. 10 La proposta conciliativa del Mediatore

10.1. Il Mediatore formula la proposta quando le parti ne facciano richiesta congiuntamente.

10.2. Il Mediatore può formulare la proposta soltanto se ritiene di avere tutti gli elementi necessari.

10.3. Nel formulare la proposta, nel rispetto della normativa sull'ordine pubblico e norme imperative, il Mediatore deve informare le parti sulle conseguenze previste espressamente dall'art. 13 d.lgs. 28/2010.

10.4. Salvo diverso accordo tra le parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti.

10.5. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore. Le parti fanno pervenire al Mediatore tramite la Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 11. Conclusione del procedimento di mediazione

11.1. Conclusa la mediazione, il Mediatore redige apposito processo verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione

11.2 Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.

11.3. Il verbale è depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

11.4. Al termine del procedimento, viene consegnata a ciascuna parte apposita scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'Organismo, allegata al presente regolamento, da trasmettere al Responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia.



LEGAL SERVICE

Organismo di Mediazione "Legal RC Service S.r.l."

Accreditato al n. 880 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Art. 12 Mancato accordo

12.1 Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo.

12.2. Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Art. 13 Indennità nel procedimento di mediazione

13.1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.l. 180/2010, come modificato dal D.l. 145/2011, art. 16 e dalle tabelle liberamente redatte dall'Organismo.

13.2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato dalle parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

13.3. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

13.4. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e per ottenere il rilascio del verbale di accordo le parti dovranno corrispondere per intero l'indennità. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Art. 14 Patrocinio a spese dello Stato

14.1. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) D.P.R. 115/2002, è esonerata dal pagamento delle indennità.

14.2. A tal fine, la parte deve depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata o dal medesimo Mediatore o dalla segreteria, e deve, altresì, produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione attestante la veridicità di quanto comprovato.

14.3. Il Mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino in dette condizioni deve svolgere la sua prestazione gratuitamente.



LEGAL SERVICE

Organismo di Mediazione "Legal RC Service S.r.l."

Accreditato al n. 880 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Art. 15 Responsabilità delle parti.

E' di competenza esclusiva delle parti:

- a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
 - b) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenuta nell'istanza di mediazione;
 - c) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
 - d) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - e) la determinazione del valore della controversia;
 - f) la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;ù
 - g) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore dal momento del deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.
-